

Assicurazione obbligatoria: per tutti o solo per i liberi professionisti?

a cura della redazione

30

Come noto il DL 138/2011, convertito con Legge 148/2011, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo all'art. 3, comma 5, lett. e) letteralmente dispone:

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

Di seguito è poi intervenuto l'art. 29, comma 4 della legge 24/3/2012 n. 27 sulla *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività* che così recita:

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di

spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Da ultimo ricordiamo il DPR 7 agosto 2012 n. 137 sul Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che all'art. 5 comma 1, ultimo capoverso dispone: Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Da quanto su riportato sembra evincersi che l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa sia riferito in forma prevalente ai liberi professionisti. Infatti i professionisti pubblici dipendenti dovrebbero essere coperti da una polizza stipulata dall'Azienda sanitaria di appartenenza. L'assistito quando si rivolge ad una struttura non ha un rapporto diretto con il singolo professionista, bensì mediato dall'Azienda che risponde in prima battuta di eventuali contenziosi.

Considerando, però, che la responsabilità degli atti è sempre personale e che le Aziende Sanitarie possono rivalersi sul dipendente in caso di "colpa grave", è utile evidenziare che la Federazione IPASVI ha da tempo instaurato un sistema di coperture assicurative su base volontaria e a condizioni particolarmente favorevoli, che risponde a questa esigenza:

- "Responsabilità civile" e "Tutela Giudiziaria";
- "Infortuni professionali";
- "Responsabilità civile patrimoniale" per la tutela di Dirigenti Infermieristici e Coordinatori

